
Da: Dott. Stefano Manfucci [mailto:smanfucci@notariato.net]

Inviato: martedì 19 maggio 2009 19.36

A: Alessandro Rocchetti; Lista Sigillo

Oggetto: Re: Usucapione e azione di riduzione

Ti invio sul tema alcune mie brevi note presentate ad un incontro di studio tenutosi al consiglio notarile di Pesaro circa due anni fa.

Non ci sono risposte certe, solo alcuni spunti di riflessione che spero possano esserti utili.

ciao

Stefano

----- Original Message -----

From: [Alessandro Rocchetti](#)

To: [Lista Sigillo](#)

Sent: Tuesday, May 19, 2009 10:48 AM

Subject: Usucapione e azione di riduzione

Trascorsi più di venti anni dalla apertura della successione, durante i quali l'erede (apparente) ha pacificamente posseduto l'eredità, il legittimario "supervenienti", che scopre ora di essere tale (filiazione naturale) e che notifica ora atto di citazione all'erede (apparente), potrebbe vittoriosamente vantare diritti sull'eredità?

Secondo me no, perché si vedrebbe eccepita l'usucapione.

Lo stesso dicasi nel caso in cui ci sia stata anche una donazione (dal "de cuius"), dove il donatario ha pacificamente posseduto il "donatum" per più di venti anni dall'apertura della successione.

Giusto?

Grazie a chi vorrà rispondermi.

Alessandro Rocchetti

Rapporti tra effetti reali dell'azione ex art. 563 c.c. e usucapione ordinaria o abbreviata e riflessi della riforma sul tema..

Il tema del rapporto tra effetti reali dell'azione di restituzione e usucapione non è stato fino ad oggi adeguatamente approfondito in maniera organica.

L'unico precedente giurisprudenziale esistente in materia è costituito da Cass. 19 ottobre 1993 n. 10333. La suprema corte ha ritenuto che "l'azione di riduzione del legittimario non può essere paralizzata dall'eccezione di usucapione ventennale del convenuto, in quanto la pretesa fatta valere dal legittimario pretermesso si configura come azione di natura personale, diretta non a rivendicare lo specifico bene posseduto dal beneficiario dell'atto di liberalità, ma a

far valere sullo stesso bene le proprie ragioni successorie, sicchè l'eccezione del donatario non avrebbe altra funzione se non quella di ribadire l'esistenza di quel dominio, presupposto dell'azione di riduzione”.

La sentenza richiama una risalente Cass. del 1952 e la dottrina quasi unanime nel ribadire il principio della prevalenza dell'azione di riduzione del legittimario sull'eccezione di usucapione del donatario, basato anche sul rilievo della specificità dell'azione di riduzione rispetto a quella generale dell'usucapione..

La sentenza in oggetto è però riferita al solo caso del conflitto tra legittimario leso/donatario, ma non arriva a ricomprendere nella sua argomentazione anche il diverso rapporto tra legittimario leso e terzo avente causa a titolo oneroso dal donatario.

Su questo punto l'iniziale posizione rigida della prevalente dottrina a favore della posizione del legittimario, basata sul presupposto della mancanza dell'acquisto a non domino quale causa dell'impossibilità di far valere l'usucapione, è stata nel tempo oggetto di ulteriori verifiche che ne hanno scalfito l'iniziale rigidità.

Alcuni autori (v. in particolare Mengoni e Cattaneo) hanno sostenuto come vi sia spazio per l'ammissibilità dell'operare della usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti e subordinatamente alla norma di cui all'art. 2652 c.c. n. 8, sulla considerazione che a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione e conseguente proposizione dell'azione di restituzione, il legittimario ottiene l'inefficacia dell'acquisto del terzo avente causa dal donatario il quale quindi degrada ad acquirente a non domino e in definitiva soltanto possessore, qualifica questa che costituisce il presupposto dell'usucapione.

La dottrina però ha anche evidenziato come il termine di dieci anni per l'usucapione abbreviata debba necessariamente decorrere dalla data della morte del donante (e non dalla data di acquisto del terzo) perché solo da questa data il legittimario può far valere il diritto contro cui il terzo usucapisce. Salvo il problema della sussistenza del requisito della buona fede in capo al terzo acquirente, che comunque non può essere ammesso o respinto a priori.

Secondo questa dottrina dunque, sul presupposto che la domanda di riduzione sia stata regolarmente trascritta nei dieci anni ai sensi dell'art. 2652 n. 8 c.c., possono aversi tre situazioni:

- 1) il terzo che ha trascritto il suo acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione e possiede l'immobile da più di dieci anni dall'apertura della successione può opporre al legittimario che chiede la restituzione dell'immobile l'intervenuta usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c.; infatti la proposizione dell'azione di riduzione nei confronti del donatario non vale come atto interruttivo nei confronti del terzo acquirente.
- 2) il terzo che ha trascritto il suo acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione, ma possiede l'immobile da meno di dieci anni dall'apertura della successione vedrà soccombere il suo diritto nei confronti del legittimario;
- 3) se il terzo ha trascritto il suo acquisto dal donatario dopo la trascrizione della domanda di riduzione si applica l'art. 111 c.p.c. per cui la sentenza pronunciata contro il donatario avrà effetto anche nei confronti del suo avente causa il quale non potrà giovarsi del decorso del tempo.

In epoca più recente altra dottrina (V. Gazzoni e De Francisco) si è interrogata sugli effetti che il maturarsi dell'usucapione ordinaria produce sugli acquisti a titolo derivativo. E' comunemente sostenuto che ogni acquisto a titolo derivativo può essere "doppiato" anche da un acquisto a titolo originario di modo che l'acquirente di un diritto a titolo derivativo può comunque trarre un vantaggio anche da un acquisto a titolo originario del medesimo bene. Tale acquisto, per il verificarsi del quale il soggetto potrà unire il proprio possesso a quello del suo autore, farà venire meno il principio sul quale si basa la derivatività degli acquisti (e cioè *resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis*) che rappresenta il principio cardine su cui si basa l'operatività dell'art. 563 c.c.

Inoltre secondo il principio dell'usucapio libertatis, l'acquirente a titolo originario dovrebbe acquistare il suo diritto libero da ogni altrui diritto sulla cosa e quindi, nel nostro caso, anche dai diritti rivendicati dal legittimario.

Questa dottrina non ha mancato di evidenziare come la tesi dominante, fatta propria dalla giurisprudenza, porti a conseguenze anche paradossali sul piano delle tutele accordate ai vari soggetti: se la donazione per ipotesi fosse nulla, non vi sarebbe spazio per l'azione di riduzione e restituzione e quindi il donatario o il terzo, decorsi venti anni dall'immissione in possesso, acquisterebbero un diritto libero da ogni peso o vincolo altrui; mentre in caso di donazione valida, il possesso ultraventennale del terzo acquirente, pur pacifico e non interrotto, non produrrà alcun effetto, restando esposto agli effetti reali dell'azione di riduzione e restituzione.

Con la riforma degli articoli 561 e 563 c.c. si reintroduce in pratica in via normativa quel principio della applicabilità dell'usucapione ordinaria alla materia in oggetto, che la dottrina e la giurisprudenza non hanno ritenuto di applicare in via interpretativa.

E in effetti il decorso di venti anni dalla donazione, senza che sia intervenuto un atto di opposizione da parte del coniuge o di un parente in linea retta del donante, fa salvo il diritto del terzo acquirente dal donatario, allo stesso modo in cui lo avrebbe fatto salvo una diversa soluzione interpretativa del conflitto tra i due interessi nel vigore della normativa precedente.